



31 lug. 08

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale
dell'Emilia Romagna

alla c.a.
del Direttore Regionale
Dott. Ciro De Sio

Oggetto: visite fiscali e nota di codesta Direzione di cui al prot. 41284

In merito alla nota in oggetto, ci permettiamo di rilevare:

1. il DI 112 e la circolare esplicativa n° 7 emessa dalla Funzione Pubblica disciplinano gli obblighi documentali in capo ai Lavoratori in caso di malattia con riguardo unicamente ai periodi superiori a gg.10 e/o agli eventi successivi al secondo nel corso dell'anno.

La nota di codesta Direzione non distingue, sembrando così accomunare gli obblighi derivanti dalla recente normativa a tutte le fattispecie, mentre la circolare della Funzione Pubblica chiarisce testualmente che *"La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell'assenza possa essere rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale"*.

2. Il DI 112 e la circolare esplicativa emessa dalla Funzione Pubblica non intervengono nei casi di malattia richiesta per visita specialistica, e non comprendiamo perché prevedere un nuovo obbligo in capo al Lavoratore, tanto più che non si riuscirebbe davvero a comprendere quale prognosi e patologia, nel caso inesistente, dovrebbe comprovare un'eventuale visita fiscale, al di là della certificazione dell'avvenuta visita rilasciata dalla struttura sanitaria e per la quale il Lavoratore ha già obbligo di produzione all'Ufficio.
3. La nota di codesta Direzione istituisce l'obbligo della produzione di copia dell'impegnativa, ma non si capisce in ottemperanza a quale disciplinato normativo venga impartito tale ulteriore onere al Lavoratore che si trova in stato di malattia.



RdB Cub Agenzie Fiscali Emilia Romagna. Bologna, via Monterumici 36/10 Tel.: 051 385932

www.agenziefiscali.rdbcub.it

info@emiliaromagna.agenziefiscali.rdbcub.it





31 lug. 08

Tanto più che la medesima circolare testualmente "*coglie l'occasione per ricordare in questa sede che, in osservanza dei principi della necessità e dell'indispensabilità che improntano la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in linea generale (salvo specifiche previsioni) le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell'assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l'enunciazione della prognosi*".

Per quanto sopra descritto chiediamo il ritiro della nota in oggetto ed una sua eventuale riformulazione. In attesa di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

p. R^dB Cub
Agenzie Fiscali Emilia Romagna
Vincenzo Capomolla



R^dB Cub Agenzie Fiscali Emilia Romagna. Bologna, via Monterumici 36/10 Tel.: 051 385932

www.agenziefiscali.rdbcub.it

info@emiliaromagna.agenziefiscali.rdbcub.it

R^dB **CUB**
Rappresentanze Sindacali di Base